



Università di Genova

ACCORDO RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970

Il giorno 20.05.2024, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Genova, si riuniscono le Parti come di seguito rappresentate ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 300/1970, per la stipula dell'accordo in materia di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza presso le strutture e nelle aree di pertinenza dell'Ateneo, nel rispetto delle garanzie per i diritti dei lavoratori.

PREMESSO CHE

- l'Università di Genova, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori impiegati presso le proprie strutture, nonché la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale, dei beni artistici e dei valori museali, e al fine di adottare misure idonee a prevenire, impedire o comunque ostacolare atti criminosi, vandalici o altre azioni lesive alle strutture e alle aree di propria pertinenza, ha valutato l'opportunità di utilizzare sistemi di videosorveglianza che possono anche comportare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, controlli a distanza dei lavoratori, essendo le rilevazioni effettuate anche durante l'orario di lavoro;

- la parte sindacale, RSU d'Ateneo e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, concorda sulla necessità di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, alla tutela del patrimonio universitario, al contrasto e alla prevenzione di atti criminosi ai danni di persone o cose nell'ambito delle strutture e nelle aree di pertinenza dell'Ateneo;

VISTI

a) l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), rubricato "*Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo*", secondo il quale:

"1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli

strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”;

b) il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* e in particolare l’art. 114 (*Garanzie in materia di controllo a distanza*), ai sensi del quale *“Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300”;*

c) il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;

d) la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 19 febbraio 2018, n. 5, recante indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970;

e) il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), che, in particolare, all’art. 88 (*Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro*), par. 2, stabilisce che le disposizioni nazionali di settore assicurano *“la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti”, anche attraverso l’individuazione di “misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda [...] i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro”;*

f) il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;*

g) le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati;

h) il D. Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”*, relativamente agli obblighi informativi ai lavoratori ed ai loro rappresentanti;

i) il Regolamento dell’Università degli Studi di Genova in materia di trattamento dei dati personali, emanato con D.R. n. 4987 del 2.12.2020;

l) L’ipotesi di accordo sottoscritta in data 20.05.2024;

m) Il parere positivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi in data 18.06.2024;

n) L’autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’accordo da parte del Consiglio di Amministrazione in data 19.06.2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante del presente accordo, anche ove non espressamente richiamate.

2. La parte pubblica garantisce che:

- l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture e nelle aree di pertinenza dell'Università di Genova è volta in via esclusiva al perseguimento delle finalità e degli scopi legittimi di cui alle premesse, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza, e in particolare a:
 - a) migliorare la sicurezza di tutta la comunità universitaria e agli utenti che accedono ai locali dell'Ateneo (visitatori, fornitori, professionisti, etc.);
 - b) prevenire atti vandalici o dannosi;
 - c) tutelare gli immobili, il patrimonio ed ogni bene presente nelle sedi universitarie.
- l'installazione di sistemi di videosorveglianza non ha alcuna finalità di controllo a distanza dei lavoratori; non sono, pertanto, utilizzabili le immagini per effettuare controlli su coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa nelle aree controllate dalle telecamere, né tale installazione potrà portare alla misurazione della produttività individuale;
- l'utilizzo e la gestione dei sistemi di videosorveglianza e il trattamento dei dati personali rilevati mediante i relativi dispositivi avviene in conformità e nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e dai regolamenti sopra richiamati, oltre che nel rispetto del principio di tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori;
- le immagini e i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle stabilite dalla legge e dal presente accordo e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo agli organi di polizia giudiziaria in caso di indagini.

3. L'Università s'impegna a rispettare quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro, e ad adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, previa informazione alla parte sindacale.

4. Ai fini del presente accordo, per quanto attiene al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento in materia di trattamento dei dati personali dell'Università degli Studi di Genova, si intende per:

- Titolare del trattamento: l'Università degli Studi di Genova;
- Referenti per il trattamento: i soggetti indicati nell'allegato A al Regolamento di Ateneo in materia di trattamento dei dati personali: direttore generale, dirigenti, presidi di scuola, direttori di dipartimento, presidenti dei centri di servizio di Ateneo, direttori dei centri interuniversitari di ricerca e di servizio, direttori dei centri di eccellenza, presidente di IANUA;
- Autorizzati/Incaricati al trattamento: il personale dell'Ateneo (strutturato e non) preposto in modo documentato e stabile ad una struttura;
- Responsabile del trattamento: le ditte incaricate all'installazione e alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.

5. La Parte pubblica rende disponibile alla parte sindacale per ogni impianto:

- la documentazione inerente la valutazione di necessità e proporzionalità rispetto ai fini perseguiti e alle misure alternative considerate. Tale documentazione prevede anche la tempistica per il controllo circa i risultati attesi e la verifica del persistere delle ragioni legittimanti;
- lo schema dei soggetti coinvolti (referente, eventuale sub referente, autorizzati/incaricati, responsabile del trattamento) con specifica della data di conferimento dell'incarico, della formazione effettuata e delle operazioni autorizzate;
- le caratteristiche dell'impianto (con/senza brandeggio, con/senza registrazione e conservazione dei dati, tempi motivati di conservazione dei dati, cancellazione manuale (con relativa procedura) o automatica, ecc.);
- dichiarazione di conformità alla normativa da parte della ditta installatrice;
- valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA), quando prevista, ovvero con riferimento circostanziato alla DPIA già esistente.

6. L'accesso alle apparecchiature in cui sono conservate le videoregistrazioni è consentito ai responsabili del trattamento, agli autorizzati/incaricati del trattamento, al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti.

L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che "in loco", deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso".

Nella gestione ordinaria l'accesso può essere effettuato dal responsabile del trattamento e da personale autorizzato della parte pubblica. In caso di eventi da sottoporre a controllo l'accesso dovrà essere garantito anche all'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda i log di sistema gli stessi potranno essere acceduti da parte di personale con qualifica di Amministratore di Sistema. La parte sindacale potrà motivatamente richiedere ai soggetti titolari l'accesso ai log di sistema entro i termini previsti al punto 9.

Tutti sono tenuti al segreto professionale.

I soggetti autorizzati/incaricati al trattamento e a utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni, sono designati tramite atto scritto dal referente del trattamento.

Il referente del trattamento informerà per iscritto le persone incaricate al trattamento sulle loro responsabilità relative al trattamento e alla conservazione dei dati, alla loro protezione da eventi dannosi e agli altri obblighi di legge. Tali istruzioni dovranno essere aggiornate in caso di modifiche tecniche e normative.

Analoga procedura deve essere adottata dal responsabile esterno per gli incaricati da lui designati.

7. Le apparecchiature di videosorveglianza non sono dotate di captazione audio e consentono un angolo di ripresa che inquadra esclusivamente le parti dei locali o le porzioni di spazi esterni più esposte ai rischi evidenziati al punto 2). Risultano esclusi dalle zone sottoposte a videosorveglianza i luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e le loro postazioni di lavoro, a eccezione di apparecchi installati in luoghi specificamente autorizzati previo accordo sindacale su richiesta dei lavoratori interessati, unicamente per motivi di sicurezza e incolumità personale (ad es. laboratori). In tali luoghi resta ferma la possibilità di disattivare temporaneamente la ripresa a discrezione dei singoli lavoratori interessati.

Fermo rimanendo quanto al punto 5), il documento che riporta tali luoghi viene allegato al presente accordo **(all. 1)**.

8. Ogni decisione relativa all'installazione, modifica, sostituzione o implementazione degli impianti di videosorveglianza, ovvero modifica delle procedure adottate, è comunicata alla parte sindacale, già dalla fase decisionale e progettuale, completa dell'illustrazione delle caratteristiche tecniche, nel rispetto dei criteri definiti nel presente accordo, riepilogate in file xlsx secondo il modello allegato **(all.1)**. Qualora la parte sindacale ravvisasse condizioni difformi dal presente accordo, le parti si incontreranno per addivenire ad uno specifico accordo secondo quanto previsto dalla citata legge n.300/1970, art. 4.

9. I dati raccolti dal sistema di videosorveglianza potranno essere conservati in appositi supporti per un arco di tempo non superiore alle 72 ore successive alla loro rilevazione, decorso il quale saranno cancellati se possibile automaticamente, irreversibilmente, per sovrapposizione.

Restano salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura delle sedi universitarie, nonché in caso di specifica richiesta da parte dell'interessato o del titolare per la tutela di un interesse rilevante, dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati. Durante i programmati periodi di chiusura dell'Ateneo, le registrazioni potranno essere conservate per motivi di sicurezza delle sedi universitarie per l'intero suddetto periodo.

Nel caso di sospetta o evidente notizia di danno o di reato, le immagini possono essere estrapolate su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria o del soggetto che abbia sporto denuncia/querela. In detta ipotesi la conservazione delle immagini può essere protratta per un massimo di 7 giorni. Decorso tale termine di conservazione, le immagini sono cancellate irreversibilmente.

L'interessato, ai sensi dell'art. 18 del GDPR, può comunque chiedere la limitazione del trattamento.

10. L'Università predispone e mantiene aggiornate apposite informative sulla presenza e finalità degli impianti di videosorveglianza, rese in forma breve (cartelli segnaletici, come approvati dal Garante della Privacy con Linee guida n. 3/2019) ed estesa (informativa indicante il titolare o il responsabile del trattamento e la finalità perseguita, integrata con esposizione di documento completo, altresì pubblicato alla pagina privacy del sito di Ateneo) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

11. Le Parti si impegnano, anche a richiesta di una sola delle stesse, ad incontrarsi per verificare lo stato di attuazione del presente accordo, il quale ha validità di tre anni ed è tacitamente rinnovato qualora non disdettato da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza. La disdetta non produce effetti relativamente agli impianti installati in base a quanto disposto dal presente accordo.

12. L'Università cura la diffusione alla comunità accademica del presente accordo e la predisposizione di idonee linee guida nel rispetto dello stesso previa informazione alla parte sindacale.

Letto, approvato e sottoscritto

La Delegazione di Parte pubblica
La Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Ateneo
Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo

Allegati:

All. 1 Modulo comunicazione impianti di videosorveglianza

Per l'Amministrazione

Delegato del Rettore

Prof. Marco Novella

Direttore Generale

Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Per la Parte Sindacale

RSU

Componente

Sig.ra Fausta Antonia Ardito

Dott. Massimo Argenziano

Dott. Stefano Boero

Dott.ssa Antonella Bonfà

Sig. Roberto Bruzzone

Sig. Gabriele Cerro

Sig. Alberto Demergasso

Dott.ssa Antonella Ferrando

Dott.ssa Cinzia Forgia

Dott.ssa Irene Guerrini

Dott.ssa Antonietta Guglielmucci

Dott.ssa Nadia Risso

Dott. Daniele Severini

Sig.ra Carmen Spisa

O.S.

Rappresentante territoriale

FLC CGIL

Dott. Stefano Boero

CISL FSUR

Sig. Alberto Balletto

Snals CONFSAL

Dott.ssa Cinzia Forgia

Federazione GILDA UNAMS Dott. Massimo Argenziano

ANIEF
